



Area Sviluppo Socio Economico e Competitività
Servizio Programmazione Mercatale

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.14 DEL 21.05.2020

MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI
ALLA RIAPERTURA DI TUTTE LE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA E DEI
MERCATI SU STRADA PUBBLICA
PRESCRITTE CON ORDINANZA N. 49 DEL 20.05.2020 DAL PRESIDENTE DELLA
REGIONE CAMPANIA

Il Dirigente del Servizio Programmazione Mercatale

Premesso che:

le aree mercatali del Comune di Napoli, nelle quali si esercita il commercio al dettaglio di tipo alimentare e non alimentare, si distinguono in :

mercati in aree mercatali in sede propria, di seguito in elencate

ELENCO AREE MERCATALI (box in struttura/stalli con tettoia/stalli scoperti – box su strada)									
DENOMINAZIONE	MUNICIPALITA'	TIPOLOGIA DI MERCATO	DOTAZIONE SERVIZI IGIENICI	ATTIVO	TIPOLOGIA DI VENDITA	BOX PRODOTTI ALIMENTARI	N. TOTALE STALLO/BOX	MEDIA DELLE SUPERFICI DEI BX	ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
GALIANI	I	BOX IN STRUTTURA	6	GIORNALIERO	MISTO	14	24	25	dalle 7,00 alle 15,00
DE BUSTIS	V	BOX IN STRUTTURA	6	GIORNALIERO	MISTO	28	46	18	dalle 7,00 alle 15,00
KERBAKER	V	BOX IN STRUTTURA	6	GIORNALIERO	MISTO	15	40	15	dalle 7,00 alle 15,00
MONTE SOMMA	VII	BOX IN STRUTTURA	9	GIORNALIERO	MISTO	14	49	19	dalle 7,00 alle 15,00
		STALLO CON TETTOIA		GIORNALIERO	MISTO	10	38	9	dalle 7,00 alle 15,00
GHISLERI	VIII	BOX IN STRUTTURA	6	GIORNALIERO	MISTO	6	22	16	dalle 7,00 alle 15,00
NERVA	IX	STALLO SCOPERTO	6	GIORNALIERO	MISTO	13	120	25	dalle 7,00 alle 15,00
PENDIO AGNANO	X	BOX IN STRUTTURA	2	GIORNALIERO	MISTO	22	11	15	dalle 7,00 alle 15,00
STARZA	X	BOX IN STRUTTURA	6	GIORNALIERO	MISTO	23	64	20	dalle 7,00 alle 15,00
MARCO POLO	X	BOX IN STRUTTURA	4	GIORNALIERO	MISTO	10	31	16	dalle 7,00 alle 15,00

METASTASIO	X	BOX IN STRUTTURA	24	GIORNALIERO	MISTO	59	218	15	dalle 7,00 alle 15,00
		STALLO SCOPERTO		GIORNALIERO	MISTO	9	105	15	dalle 7,00 alle 15,00
PONTECORVO	II	BOX SU STRADA	SOLO IN ALCUNI-BOX	GIORNALIERO	ALIMENTARE	8	8	22	dalle 7,00 alle 15,00
ARENA ALLA SANITA	III	BOX SU STRADA	1 X CIASCUN BOX	GIORNALIERO	MISTO	11	18	12	dalle 7,00 alle 15,00
STADERA A POGGIO-REALE	IV	BOX SU STRADA	1 X CIASCUN BOX	GIORNALIERO	MISTO	6	13	11	dalle 7,00 alle 15,00
CUMANA	X	BOX SU STRADA	1 X CIASCUN BOX	GIORNALIERO	MISTO	6	24	13	dalle 7,00 alle 15,00
VIA CARAMANICO	IV	BOX SU STRADA	4	LUNEDI-VENERDI - SABATO-DOMENICA	NON ALIMENTARE		553	22	dalle 7,00 alle 15,00

mercati su strada strada pubblica, chiusa al traffico in orario di mercato

DENOMINAZIONE	MUNICIPALITA'	TIPOLOGIA DI MERCATO	ATTIVO	TIPOLOGIA DI VENDITA	N. TOTALE POSTEGGI	SUPERFICIE POSTEGGI	AMPIEZZA STRADA
VIALE VIRGILIO	I	SU STRADA	GIOVEDI	NON ALIM.RE	132	m 6,06xm 3,75	m. 12,30
VIA TORELLI	I	SU STRADA	GIORNALIERO	ALIMENTARE	15	m.3,00 x m.2,00	m. 12,00
LARGO TORRETTA	I	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIM.RE	28	m 2,00xm 3,00	m.8,67xm.8,71
VIA IMBRIANI	I	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIM.RE	32	m 4,00xm 3,00	m..6,00
VIA TOTI – VIA BARACCA	II	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIM.RE	13	m 2,25x m 4,00	m.4,80/m.4,80
VIA CESARE BATTISTI	II	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIM.RE	6	m 2,00x m 1,00	m.3,70
VIA SANTA CANDITA – VIA FAZZINI – VIA SCERILLO-VIA SAN PIETRO AD AREM	II	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIM.RE	115	m 2,50x m 2,00	m. 5,67
P.ZZA PIGNASECCA - VIA PIGNASECCA	II	SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	28	m 2,00x m. 1,00	m.5,50
VIA DIAZ	II	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIM.RE	9	m 2,00x m 0,80	m.21,50
VIA NOLANA	II	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIM.RE	12	m 2,00x m 2,00	m. 7,50
VIA VERGINI	III	SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	14	m 3,00x 2,00	m.11,00
VIA MARIO PAGANO	III	SU STRADA	GIORNALIERO	ALIMENTARE	11	m 3,00x m 2,00	m.10,00
VIALE DEL POGGIO	III	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIM.RE	15	m 4,50 xm 4,00	m.15,50
P.ZZA GRAVINA	III	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIM.RE	16	m 5,00x m 2,50	m.46,00x27,50
RIONE LIETI	III	SU STRADA	SABATO	NON ALIM.RE	75	m 5,00x m 4,00	m.5,98/m.6,12
VIA VICINALE CUPA S. SAVERINO	IV	SU STRADA	MERCOLEDI	NON ALIM.RE	67	m 3,50x m 3,00	m.17,50
VIA SANTA MARIA DEL PIANTO	IV	SU STRADA	GIORNALIERO	FIORI	41	m 3,20x m 0,50	m.14,60
VIA NUOVA POGGIOREALE	IV	SU STRADA	GIORNALIERO	FIORI	25	m 2,50x m 2,50	m.9,40
VIA DEL RIPOSO	IV	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIM.RE	38	m 3,20x m 0,50	m.10,00
VIA FERRARA	IV	SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	70	m.2,00 x m.4,20	m. 9,50
VIA S. ANTONIO ABATE	IV	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIMENTARE	5	m 2,00x m 0,80	m.12,00
P.ZZA S. ANNA A CAPUANA	IV	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIMENTARE	19	m 2,00x m 0,80	m.38,40x18,00
VIA DE BUSTIS - VIA ABATE - VIA CONCA - VIA KAUFFMANN-VIA ABATE-	V	SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	192	m 2,00x3,00	m.5,00/m.4,60

VIA AZZI							
VIA ANNELLA DI MASSIMO	V	SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	28	m 3,500x2,00	m.15,00
VIA PARROCCHIA (STRADA COMUNALE TAVERNA DEL FERRO)	VI	SU STRADA	MARTEDI	MISTO	73	m.5,00 x m.5,00	m. 7,94
VIA PROVINCIALE (TEMPORANEMENTE IN VIA ESCRIVA')	VI	SU STRADA	MARTEDI-VENERDI	MISTO	147	m.5,00 x m.5,00	m.11,50
CALIFANO	VI	SU STRADA	LUNEDI – GIOVEDI	MISTO	250	m 5,00 x5,00	m.19,15
VIA DEGLI ORTOLANI	VII	SU STRADA	LUNEDI	MISTO	33	m 6,00x5,00	m. 12,80
RIONE BERLINGIERI	VII	SU STRADA	MARTEDI	NON ALIM.RE	170	m.6,00 x m.4,00	m. 12,30
VIA DEL CASSANO	VII	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIM.RE	10	m 3,00x m 2,00	m.13,50
VIA EMILIO SCAGLIONE	VIII	SU STRADA	SABATO	MISTO	95	m 6,00x m 3,00	m. 19,00
VIALE DELLA RESISTENZA	VIII	SU STRADA	VENERDI	MISTO	168	m.6,00 x m.5,00	m. 12,85
VIA PARROCO RUSSILLO	IX	SU STRADA	GIORNALIERO	FIORI	4	m 2,00x 0,80	m.7,90
VIA CESARE FERA	X	SU STRADA	MARTEDI – MERCOLEDI – SABATO	NON ALIM.RE	18	m 4,00x m 2,00	m.17,00
MERCATI SU STRADA (stalli scoperti) a itineranza vincolata con pagamento di occupazione di suolo alla COSAP							
VIA BOLOGNA	IV	SU STRADA	GIORNALIERO	NON ALIMEN-TARE	20	m.1,00 x m.2,00	m.13,00

considerato che :

-con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato per 6 mesi, a partire dalla data del suddetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-con D.L. 25 n. 19.03.2020 sono state disposte “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

-con Decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020, art. 1, lett. z) è stato disposto “[...] Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. [...] Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

-il medesimo DPCM art. 3, comma 6 ha previsto inoltre “*Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 [...] La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.*”, nonché comma 8 che prevede “*Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.*”;

-con Ordinanza n. 13 del 12.03.2020 il Presidente della Regione Campania ha disposto sul territorio regionale, fino al 25 marzo 2020, *“1.5 E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”*;

-con Ordinanza n. 25 del 28.03.2020 il Presidente della Regione Campania ha disposto sul territorio regionale, fino al 14 aprile 2020, *“è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali”*;

-con e successivo chiarimento n. 13 del 29 marzo 2020 recante precisazioni in ordine alla deroga prevista per i “negozi in area mercatale” e n. 14 del 04 aprile 2020 recante indicazioni in ordine alle misure limitative o restrittive adottabili da parte dei Comuni per evidenti esigenze igienico-sanitarie negli specifici contesti nei quali l’esiguità delle misure della sede stradale o dell’area mercatale ovvero la densità abitativa particolarmente elevata rende difficoltosa l’adozione di misure atte ad assicurare il necessario ed indefettibile distanziamento tra i potenziali utenti;

-con Ordinanza n. 32 del 12.04.2020 il Presidente della Regione Campania ha confermato fino al 3.05.2020, fra le altre, le misure adottate dall’ordinanza n. 25 del 28.03.2020 e relativo chiarimento n. 13;

-con Circolare n.15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. del 31.03. 2020 il Ministero dell’Interno ha disposto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti”*;

-con DPCM 26.0.2020, art. 1 lett. d) è stato ordinato *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”*;

considerato, inoltre, che:

-i provvedimenti sopra richiamati sono stati disposti allo scopo di limitare nella misura più ampia possibile lo spostamento delle persone;

-la situazione emergenziale correlata alla diffusione del contagio da Covid-19 sull’intero territorio nazionale e, in particolare nella Regione Campania, è in fase calante, benchè ancora attiva;

-nelle aree mercatali in sede propria sono stati eseguiti gli interventi di sanificazione dalla Società Napoli Servizi Spa, giusta deliberazione di G.C. n. 69 del 10.03.2020.

Preso atto che:

-con Ordinanza n. 45 dell’ 8.05.2020 il Presidente della Regione Campania ha disposto la ripresa delle attività mercatali per un periodo sperimentale compreso dall’ 11 maggio al 17 maggio per i soli generi alimentari, nel rispetto delle norme statali e secondo misure di sicurezza precauzionali previste nell’allegato all’ordinanza, che ad ogni buon fine si allegano anch’esse in copia e che dettano le misure tese a evitare situazioni di affollamento e assembramento che possono favorire la diffusione del contagio, nonché le misure di prevenzione dell’evoluzione e la diffusione della situazione epidemiologica;

-la finalità di dei provvedimenti contenuti nel citato documento sono stabilite nel rispetto di ogni altro interesse e, pertanto è consentito predisporre misure limitative allo svolgimento delle attività commerciali, in particolare di quelle di tipo alimentare che richiedono maggiori cautele igienico-sanitarie;

-con disposizione n. 11 del 9 maggio 2020 la scrivente, in ottemperanza alle disposizioni della citata ordinanza n. 45 dell’8.05.2020, ha disposto la riapertura dei mercati in sede fissa e di quelli su strada per i soli generi alimentari;

- con con Ordinanza n. 48 del 17.05.2020 il Presidente della Regione Campania ha disposto la continuità delle attività mercatali in sede propria e dei mercati su strada, per i soli generi alimentari, purchè nel rispetto delle *Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari* in allegato alla citata Ordinanza n. 45 dell' 8.05.2020;
- con disposizione n. 12 del 17 maggio 2020 la scrivente, in ottemperanza alle disposizioni della Ordinanza n. 48 del 17.05.2020, ha disposto la prosecuzione delle attività dei mercati in sede propria e di quelli su strada, per i soli generi generi alimentari.

Vista l'Ordinanza n. 49 del 20.05.2020 con la quale il Presidente della Regione Campania dispone la continuità delle attività di vendita di generi alimentari mercatali in sede propria e nei mercati su strada, purchè nel rispetto delle *Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari* in allegato all'Ordinanza n. 45 dell' 8.05.2020 e la ripresa delle attività di vendita di generi non alimentari, purchè nel rispetto di quanto disposto con il *Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)* in Allegato 2 alla medesima Ordinanza, uniti alla presente disposizione.

Ritenuto di ottemperare a quanto disposto con Ordinanze dal Presidente della Regione Campania:

- per le **attività di vendita di generi alimentari** mercatali in sede propria e nei mercati su strada, resta il rispetto delle *Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari* in allegato all'Ordinanza n. 45 dell' 8.05.2020, già ribadite con Disposizioni dirigenaiali n. 11 del 9 maggio 2020 e n. 12 del 17 maggio 2020;
- per le **attività di vendita di generi non alimentari**, la ripresa è subordinata al rispetto di quanto disposto con il *Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)* in Allegato 2 alla Ordinanza n. 49 del 20.05.2020:
- garantire che i competenti servizi del Comune di Napoli provvedano, se ritenuto necessario, al posizionamento di apposita segnaletica orizzontale e/verticale per favorire il distanziamento sulla base dei layout elaborati dallo scrivente Servizio;
- garantire che il personale addetto alla sorveglianza, incaricato dal del Comune di Napoli, munito di dispositivi di protezione (mascherine, guanti e apposita pettorina di riconoscimento) gestisca il corretto flusso dell'entrata e dell'uscita e fornisca le adeguate informazioni agli operatori e agli utenti, circa le misure di sicurezza da rispettare;
- garantire, per il tramite delle competenti Polizia Municipale U.O., il controllo del rispetto delle misure igienico-sanitarie, nonché della legittimità ad esercitare l'attività di vendita;
- garantire una adeguata distanza e una corretta circolazione in sicurezza mantenendo la distanza minima **di m.1** tra ciascuna persona e che non si formino assembramenti;
- garantire che Napoli Servizi SPA provveda ogni giorno, prima dell'apertura e chiusura di ciascun mercato su sede fissa alla pulizia e alla igienizzazione;
- garantire che la società ASIA spa provveda alle normale e quotidiana raccolta dei rifiuti in maniera differenziata e in ogni singolo mercato.

–**Tutti gli operatori**, nel corso dello svolgimento delle attività commerciali, devono attenersi al rispetto della seguente disciplina:

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- uso di guanti monouso, di dispenser per l'igienizzazione delle mani, disporre di bidone spazzatura con coperchio presso il proprio box/posteggio;
- controllo assiduo affinché gli utenti non tocchino la merce se sprovvisti di guanti, in special modo se trattasi di indumenti;

- i banchi espositori devono essere igienizzati e sanificati almeno una volta al giorno e, comunque ogni volta si renda necessario;
- devono essere rispettate le misure di sicurezza igienico – sanitarie nel maneggiare la merce;
- gli operatori devono sensibilizzare e informare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di sicurezza **pari ad almeno un metro.**

- Tutti gli utenti,** devono attenersi al rispetto della seguente disciplina:
- devono essere provvisti di mascherina e guanti, nei casi in cui toccano la merce;
- evitare assembramenti;
- sostare nei mercati il minor tempo possibile.

Le competenti UO di Polizia locale saranno addette al controllo della vigilanza delle aree mercatali in questione.

In ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza n. 49 del 20.05.2020 del Presidente della Regione Campania e quanto riportato in premessa:

DISPONE

1.Dal giorno 22.05.2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga e in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio la ripresa delle attività commerciali di tipo alimentare e non alimentare, in esercizio nelle *aree mercatali in sede propria* e nei *mercati su strada pubblica* distribuiti nel territorio del Comune di Napoli, elencati in premessa, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari" allegato alla citata Ordinanza n. 45 dell' 8.05.2020 del Presidente della Regione Campania e nell'allegato 2) all'Ordinanza n. 49 del Presidente della Regione Campania e con le specifiche disposizioni sopra riportate.

2.Lo svolgimento di tutte le attività commerciali avverrà nel rispetto dei seguenti orari:

- apertura agli utenti a partire **dalle ore 8,00 fino alle ore 14,00;**
- gli operatori commerciali possono predisporre l'apertura dei propri locali e/posteggi **alle ore 7,00 e organizzare la chiusura degli stessi entro le ore 15,00.**

AVVERTE

- Ogni violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;
- La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina, altresì, la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- Avverso la presente ordinanza entro 60 giorni dalla pubblicazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- Al Sindaco di Napoli
- all'Assessore al Commercio e alle attività produttive

- al Direttore Generale
- Al Comando Polizia locale
- alle U.O. Polizia locale delle 10 Municipalità
- ai Presidenti delle 10 Municipalità;
- ai Direttori delle 10 Municipalità
- alla Napoli Servizi Spa
- All' ASIA Spa

sottoscritta digitalmente
il Dirigente
dott.ssa Rosaria Rossi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/200